AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE CON CUI STIPULARE UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI FAMILIARI NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELL'ART. 22 COMMA 3 LETTERA F DELLA LP 13/2007

PERIODO 1° GENNAIO 2027 - 31 DICEMBRE 2027

Premessa

1. Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, la Provincia Autonoma di Trento, di seguito anche solo Provincia, intende verificare la disponibilità di un'Organizzazione di volontariato (ODV) o di un'Associazione di Promozione sociale (APS) con la quale stipulare una convenzione, ai sensi dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 e dell'art. 22 comma 3 lettera f della lp 13/2007, per la gestione di case comunitarie integrate per nuclei familiari nell'ambito della bassa soglia, con concessione di un contributo, nella forma del rimborso delle spese sostenute e documentate, per il periodo che va dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 eventualmente prorogabile, tramite sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo, fino ad un massimo di ulteriori 60 mesi, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale e con la programmazione provinciale in materia che sarà delineata nel corso del 2027 e che definirà i bisogni e la tipologia di interventi necessari al soddisfacimento degli stessi e ferma restando la disponibilità in capo alla Provincia della struttura di cui al successivo articolo 2.

2. L'intervento è riconducibile, pur con le sue peculiarità, alla sottotipologia di intervento "Casa comunitaria integrata" della scheda 2.5 del Catalogo approvato con deliberazione n. 2187 del 23 dicembre 2024.

Art. 1
Descrizione del servizio

1. Il servizio oggetto della convenzione prevede un'accoglienza residenziale, con carattere di temporaneità, anche nella forma di coabitazione secondo un modello organizzativo di tipo comunitario, il più vicino possibile alla dimensione di "casa", rivolta a nuclei familiari senza dimora, presenti sul territorio provinciale, con la presenza di almeno un figlio minorenne, in situazione di grave disagio abitativo e socio-economico, che richiede un intervento indifferibile.

2. Il Servizio, attraverso la pronta accoglienza, è finalizzato a soddisfare i bisogni primari, a favorire il sostegno, l'orientamento, l'accompagnamento e il supporto nel disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative nonché a garantire protezione e tutela dei diritti dei minori anche favorendo l'attivazione dei componenti adulti rispetto al proprio percorso di superamento della situazione di bisogno indifferibile.

3. L'accoglienza comprende un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio in modo da garantire un intervento che punti al perseguimento del maggior grado di inclusione sociale.

4. Non sono accoglibili le persone con sentenze di condanna, anche non definitive, per delitti contro la persona.

5. A supporto dei nuclei familiari deve essere attivato un presidio da parte degli operatori orientato all'accompagnamento del nucleo familiare rispetto al proprio percorso di uscita dalla situazione di bisogno indifferibile. Per tale presidio è richiesta la presenza di un operatore per almeno 3 ore settimanali per ciascun nucleo familiare.

6. Nel corso dell'espletamento dell'attività, tenuto conto della particolare attenzione che deve essere posta alla tutela, cura e accompagnamento in favore dei minorenni, la funzione educativa potrà essere realizzata tramite ulteriori risorse professionali messe a disposizione direttamente dalla Provincia, anche per il tramite di un altro ente del terzo settore, non finanziato con il presente Avviso.

7. L'accesso al servizio, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, avviene su invio del

servizio sociale territoriale a seguito della valutazione dell'esistenza di un bisogno indifferibile e della necessità di una pronta accoglienza o nei casi di emergenza tramite il Pronto intervento sociale, assicurando la priorità ai nuclei monogenitoriali.

8. Gli operatori sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza e i bisogni dei beneficiari e con le attività svolte, con presidio notturno passivo.

9. Il servizio è aperto 7 su 7 giorni per 24 al giorno. La durata dell'accoglienza è breve, comunque di norma non superiore a sei mesi. In presenza di situazioni particolarmente problematiche o per garantire il tempo necessario per il passaggio al contesto alternativo individuato, sono possibili tempi di accoglienza superiori.

10. Il progetto che il richiedente è tenuto a presentare, deve essere calibrato su quanto riportato nei paragrafi precedenti e tenuto conto dei criteri per la valutazione di cui all'art. 9.

Art. 2
Strutture per il servizio

1. L'attività di accoglienza è svolta presso una struttura messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, sita in via Bezzecca n. 10 (p.ed. 3995 in P.T. 3999 C.C. Trento) a Trento, per una capienza massima di n. 24 posti letto, nonché presso una o più strutture situate nel comune di Trento, in disponibilità all'ente proponente, per una capienza di almeno 5 posti letto fino ad un massimo di 10.

2. La Provincia si riserva la possibilità di sostituire in qualunque momento la propria struttura messa a disposizione e/o di metterne a disposizione altre.

3. La Provincia si riserva altresì di revocare la messa in disponibilità della struttura di cui al comma 1 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse della società in house della Provincia proprietaria della stessa; in tale caso procede eventualmente alla rideterminazione o alla revoca del finanziamento qualora non fosse possibile individuare una struttura alternativa da adibire all'accoglienza dei nuclei monogenitoriali. Provincia e Soggetto ammesso al convenzionamento, di comune accordo, possono prevedere la sostituzione delle strutture per assicurare una migliore gestione dell'accoglienza o per far fronte a situazioni eccezionali o imprevedibili.

4. L'utilizzo di eventuali ulteriori strutture messe a disposizione dal Soggetto ammesso al convenzionamento, oltre a quella già utilizzata ai fini del presente Avviso, è subordinata all'ulteriore fabbisogno, stabilito dalla Provincia, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 3
Soggetti ammessi al convenzionamento e requisiti di partecipazione

1. Il presente Avviso è rivolto a ODV e APS disciplinate dal D.lgs. n. 117/2017 in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) possesso dei requisiti di cui all'artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs. 36/2023 per analogia e in quanto compatibili;
b) dell'iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e ss. o dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 117/2017;
c) possesso dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio- assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale Età adulta/ambito residenziale, oppure nell'aggregazione funzionale Età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale;
d) disponibilità nel territorio del Comune di Trento di una o più strutture, oltre a quella messa a

disposizione dalla Provincia, con capienza di almeno 5 posti letto fino ad un massimo di 10, idonee al servizio di cui al presente Avviso;
e) esperienza di almeno 2 anni entro i 4 anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso, nella gestione, di servizi residenziali rientranti in almeno una delle aggregazioni funzionali di cui alla lettera c).

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 4
Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. A pena di irricevibilità, la domanda di convenzionamento è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante dell'ODV o dell'APS proponente alla struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali nel periodo compreso tra il giorno **10 novembre 2026** e il giorno **9 dicembre 2026**, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONVENZIONAMENTO PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI FAMILIARI NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA".

2. La domanda di convenzionamento è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati nella pagina dedicata al presente Avviso del sito web indicato all'art. 17. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Avviso, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Avviso.

3. Nella domanda di convenzionamento, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara:
a) di aver rispettato, nella proposta progettuale, quanto previsto al precedente art. 1;
b) di avere la disponibilità a qualsiasi titolo di una o più strutture, collocate sul territorio del Comune di Trento ed idonee per lo svolgimento del servizio di cui al presente Avviso come previsto al precedente art. 2, specificandone il relativo numero di posti letto.

4. Nella domanda di convenzionamento il soggetto proponente, tra il resto, si impegna a garantire la continuità occupazionale di cui all'art. 11.

5. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web istituzionale della Provincia:
a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione;
b) copia del documento di identità del sottoscrittore (solo qualora la domanda o la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) non siano firmati digitalmente);
c) la proposta progettuale predisposta sulla base di quanto riportato al precedente art. 1 del presente Avviso;
d) piano finanziario annuo articolato secondo le voci di spesa indicate all'art. 13.

Art. 5
Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento

amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Avviso sono irricevibili le domande che:
a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 4, comma 1;
b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 4, comma 1;
c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Art. 6
Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al richiedente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Avviso del sito web indicato all'art. 17.

Art. 7
Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente Avviso è la dott.ssa Elisabetta Cenci.

Art. 8
Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento, in collaborazione con altri due funzionari provinciali, istruisce e valuta le domande e i Progetti presentati a corredo delle stesse.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di convenzionamento secondo quanto previsto all'art. 5.

3. La Provincia approva la graduatoria dei soggetti proponenti che va comunicata agli stessi e pubblicata nella pagina dedicata al presente Avviso del sito web indicato all'art. 17.

4. La Provincia si riserva la facoltà di procedere al convenzionamento anche in presenza di una sola domanda e di non procedere qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente Avviso.

5. La Provincia si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

6. Il soggetto proponente che otterrà il punteggio più alto dovrà fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda, provvedendo a scorrere la graduatoria e a richiedere al soggetto successivo in graduatoria la prova

del possesso dei requisiti.

7. La Provincia, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6 o dalla data di approvazione della graduatoria nel caso non si renda necessario richiedere detta documentazione, individua i contenuti definitivi della Convenzione, valorizzando la proposta progettuale presentata dal soggetto proponente, come individuato al precedente comma 3, concede il contributo allo stesso e approva lo schema definitivo della Convenzione che sarà comunicato al soggetto.

Art. 9
Criteri per la valutazione delle domande

1. Le domande sono valutate dal Servizio Politiche Sociali secondo i seguenti criteri:

a) rapporto percentuale fra il numero di volontari rispetto alla somma dei soggetti retribuiti e di quelli volontari, che prestano la loro attività per l'intero soggetto giuridico, alla data di pubblicazione del presente Avviso: 1 punto ogni 10 punti percentuali del rapporto, fino ad un massimo di 10 punti;
b) valutazione della proposta progettuale con particolare riferimento (fino ad un massimo di 40 punti):
- all'organizzazione utilizzata, alle modalità di gestione ed esecuzione del progetto e all'allestimento degli spazi tenuto conto della presenza dei minori;
- al piano delle attività proposte a favore dei nuclei, alle misure previste per la gestione della temporaneità dei percorsi di pronta accoglienza, alle funzioni educative nei confronti dei minorenni e al coinvolgimento attivo dei destinatari nella gestione della casa;
- alle modalità di coinvolgimento e gestione dei volontari.
c) capacità di reperire entrate diverse da quelle legate alla realizzazione di specifiche attività per conto dell'ente pubblico, desumibile dal bilancio consuntivo 2025: 1 punto ogni punto percentuale delle entrate diverse rispetto al totale delle entrate fino ad un massimo 10 punti;
d) capacità di reperire eventuali altre entrate da destinare alla realizzazione dell'attività prevista nell'Avviso, desumibile dal piano finanziario allegato alla domanda di convenzionamento: 1 punto ogni punto percentuale delle altre entrate rispetto al totale delle spese, fino ad un massimo 10 punti;
e) dotazione di automezzi di proprietà dell'ODV/APS messi a disposizione per l'attività di cui al presente Avviso: 5 punti per ogni mezzo, fino ad un massimo di 10 punti;
f) lavoro di rete e con i servizi: rapporti di collaborazione con altri soggetti per la realizzazione del progetto: 10 punti per ogni collaborazione prevista, con un massimo di 20 punti.

Art. 10
Convenzione

1. La Convenzione di cui al presente Avviso sarà stipulata con il soggetto selezionato sulla base dei contenuti minimi dello Schema di convenzione allegato al presente avviso (Allegato 2.1) e di quanto indicato agli artt. 1 e 8, comma 7.

2. La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:
a) l'oggetto dell'attività da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e dalla proposta progettuale ammessa a finanziamento;
b) la disciplina dei rapporti giuridico-patrimoniali tra le parti per la realizzazione del servizio di cui al presente Avviso;
c) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
d) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro nonché la previsione dell'applicazione per analogia dell'art. 32 comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
e) le vicende soggettive dell'assegnatario del contributo;
f) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
g) il trattamento dei dati personali;
h) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

Art. 11
Continuità occupazionale

1. Al fine di favorire la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nell'attuale gestione del servizio, si fa ricorso per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32, commi 4 e ss. della L.P. 2/2016 per il cambio appalto, secondo quanto previsto dallo schema di convenzione. A tal fine sarà messo a disposizione l'elenco del personale attualmente impiegato nella gestione del servizio.

Art. 12
Durata, budget complessivo e modalità di calcolo dell'importo massimo del rimborso spese

1. L'importo complessivo a disposizione per la gestione delle Case comunitarie integrate per nuclei familiari è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1° gennaio 2027 e termina al 31 dicembre 2027.

2. Successivamente all'approvazione della graduatoria, è possibile dare avvio al servizio a decorrere dal 1° gennaio 2027, anche nelle more della sottoscrizione della convenzione.

3. L'importo complessivo massimo messo a disposizione per il rimborso spese è pari a euro 378.000,00 di cui euro 370.000,00 a copertura delle spese per la gestione delle case comunitarie integrate per nuclei familiari per il numero massimo di posti letto indicato all'articolo 2, ed euro 8.000,00 attivabili previo accordo con la Provincia, per attività educative/conciliative rivolte ai minori accolti.

4. L'importo massimo del rimborso spese di euro 370.000,00 di cui al comma 3, viene ridotto di 31 euro giornalieri per ogni posto letto in meno, in disponibilità dell'ente proponente, rispetto al numero massimo di 10 previsto dall'art. 2, comunque non inferiore ai 5 posti obbligatori come previsto all'articolo 2 comma 1.

5. L'importo massimo del rimborso spese potrà essere rideterminato in proporzione al periodo di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dell'attività. L'importo massimo dei rimborso spese potrà essere altresì rideterminato per frazione di anno negli altri casi di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

6. L'importo del finanziamento viene determinato tenuto conto delle spese indicate nel piano finanziario, al netto delle entrate.

Art. 13
Spese ammissibili e determinazione del rimborso spese effettivo

1. Sono ammissibili a rimborso, le spese riferite alle seguenti voci, esposte nel piano finanziario approvato dal Servizio.

A) Spese direttamente imputabili al servizio:

1) spesa per personale, escluso quello amministrativo e di direzione;
2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari;
3) spese per vitto e per attività di assistenza, quali ad esempio: spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese personali dell'utente, ecc.;
4) spese mediche;
5) spese attività educative/conciliative rivolte ai minori accolti come disciplinato all'articolo 12 comma 3;
6) altre spese per lo svolgimento delle attività rivolte ai destinatari;
7) spese di assicurazione dei volontari e rimborso spese dei volontari: l'attività dei volontari, che prenderanno parte alle attività, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
8) spese per la gestione degli automezzi dell'associazione, limitatamente alla quota inerente

l'attività oggetto del presente Avviso;

B) Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per la cura degli spazi esterni, spese per pulizie dei locali, eventuale accantonamento quota d'ammortamento;

C) Spese generali: è riconosciuto un importo annuo massimo pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, oneri di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.

2. L'ammontare del rimborso spese effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero periodo di durata della convenzione ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al precedente articolo e tenuto conto di quanto previsto al comma 4.

3. Sono ammesse variazioni rispetto a quanto proposto nel piano finanziario, a condizione che non alterino la natura del progetto.

4. Eventuali spese che eccedono il finanziamento spettante per il periodo di attività di cui all'art. 1 dovranno essere finanziate con entrate proprie.

Art. 14
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a rimborso le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del contributo.

2. Non sono ammesse a rimborso le spese relative a:
a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili e acquisto di beni strumentali;
b) sanzioni, penali e interessi;
c) l'I.V.A. in detrazione;
d) gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
e) spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni d'opera da parte di soci volontari o dipendenti, propri e dei partner, coinvolti nelle attività oggetto del contributo;
f) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
g) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione delle attività approvate o priva di una specifica destinazione.

Art. 15
Modalità del rimborso delle spese ammesse

1. Il finanziamento effettivo è determinato secondo quanto previsto all'art. 12.

2. L'erogazione del contributo annuale avviene secondo le seguenti modalità:
a) primo acconto pari al 25% del finanziamento annuo concesso;
b) secondo acconto pari al 25% del finanziamento annuo concesso;
c) terzo acconto pari al 20% del finanziamento annuo concesso;
d) quarto acconto pari al 15% del finanziamento annuo concesso;
e) saldo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 10 e di quanto erogato in precedenza.

3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dopo il 1° gennaio 2027, va allegata una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività.

4. Alle domande di liquidazione dell'acconto di cui alle lettere b) e c) del comma 2, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile 2027 e dopo il 1° luglio 2027, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al

30 giugno per la lettera c).

5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto di cui alla lettera d) del comma 2, da presentarsi dopo il 1° ottobre 2027, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre 2027, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo e una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

6. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 2, lettera e), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno. E' possibile il superamento del limite di spesa ammissibile previsti all'art. 13, comma 1, lettera c) fino ad un massimo del 30% del medesimo limite, a compensazione di minori spese sostenute sempre con riferimento alle voci di spesa previste al medesimo comma 1.

7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 17 dell'Avviso.

8. Nel caso in cui il Soggetto ammesso al convenzionamento scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

9. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 13 del presente Avviso. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

11. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto ammesso al convenzionamento non consegua alcun utile.

12. Qualora risulti già erogata una somma superiore alla spesa annua effettiva, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

13. L'erogazione della quota di finanziamento, indicata al comma 2, lettera d) e comma 6, lettera e) è subordinata alla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2017 dell'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1 comma 125 della legge n. 124/2017.

Art. 16.
Variazioni delle tipologie di servizio

1. La struttura indicata all'art. 2, messa a disposizione dall'ente pubblico, nonché le strutture messe a disposizione dall'ente proponente, possono essere successivamente adibite, su iniziativa della Provincia o previo accordo con la stessa, a target di utenza diversi o a sottotipologie di servizio diverse rispetto a quella originaria, rientranti in ogni caso nella fattispecie di "Centro di accoglienza notturna", scheda 2.5 del Catalogo alle medesime condizioni stabilite con il presente

Avviso.

2. L'eventuale variazione della tipologia di target di utenza o di servizio possono determinare una revisione dell'importo del contributo destinato al rimborso delle spese e della relativa convenzione.

Art. 17
Trattamento dei dati

1. I dati personali acquisiti dalla Provincia nell'ambito della procedura disciplinata dal presente Avviso sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, secondo le modalità descritte nell'informativa disponibile sul sito istituzionale.

Art. 18
Pubblicità

1. Il presente Avviso, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web http://www.trentinosociale.provincia.tn.it. e sul sito istituzionale della Provincia.